



COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

Provincia di Torino

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 012435132 fax 0124350760

C.F. 83501840017 P.I. 03841760014

e-mail: san.giusto.canavese@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO

MENSA DIPENDENTI

Allegato alla deliberazione della G.C. N. 80 del 29.06.2010

Art. 1

Il servizio sostitutivo di mensa è organizzato secondo il sistema dei buoni pasto, mediante convenzione diretta fra il Comune di San Giusto Canavese e gli esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie, self-service, tavole calde, bar) operanti in Comune, con costo ripartito fra Amministrazione comunale e dipendenti, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del CCNL 31.03.1999.

Art. 2

Possono usufruire dei buoni pasto, sotto la propria responsabilità, e salvo rivalsa dell'Amministrazione in caso di abusi:

- a) i dipendenti effettivamente in servizio, con articolazione dell'orario di lavoro strutturata con rientri pomeridiani, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività con prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
- b) I dipendenti che effettuano lavoro straordinario, a condizione che il rientro pomeridiano non sia inferiore a due ore e che l'inizio della prestazione avvenga immediatamente dopo la pausa prevista per la consumazione del pasto. Diversamente, l'importo del buono pasto è posto a totale carico del dipendente.
- c) I lavoratori impegnati nei Lavori Socialmente Utili (L.S.U.).
- d) Il Segretario Comunale per ogni giornata lavorativa che presti servizio anche nelle ore pomeridiane, precisando che essendo il servizio di segreteria in convenzione, il Segretario potrà effettuare parte della giornata lavorativa anche negli altri enti convenzionati.

Non possono usufruire del buono pasto i dipendenti che effettuano orario unico salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma precedente per l'ipotesi di lavoro straordinario.

Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio, nell'intervallo compreso tra l'uscita del mattino ed il rientro pomeridiano secondo l'orario di lavoro in vigore.

Il dipendente ha l'obbligo di esibire al ristoratore il buono pasto che deve recare la firma leggibile dell'utilizzatore.

Art. 3

La distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti è effettuata a cura del Comune di San Giusto C.se, dal servizio finanziario.

La quota a carico del dipendente è pari ad 1/3 del costo unitario del buono pasto fruito ed è versato dal dipendente al ritiro dei buoni pasto.

I buoni pasto sono utilizzabili solo contro somministrazione di pasti e non danno diritto a monetizzazione.

In particolare il buono pasto:

- è utilizzabile per l'intero valore e non può, in nessun caso, essere convertito in denaro, in tutto o in parte;
- non può in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti aventi diritto;
- non può in nessun caso essere ceduto o commerciato;
- non può in nessun caso dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle indicate dall'art. 1.

Art. 4

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati ed in particolare la corrispondenza dei pasti forniti a quanto previsto dal contratto.

